



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, ha emesso la seguente

SENTENZA

Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusive, all'udienza del 4.5.2026, nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G. Trib.

TRA

[REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

Rappresentato e difeso dall'avv.to Emanuele Giuseppe Leo in virtù di mandato conferito su atto separato ed allegato al ricorso, procuratore domiciliatario

- ricorrente-

CONTRO

[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

Rappresentata e difesa dall'avv.to [REDACTED], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta rilasciata su foglio separato, procuratore domiciliatario

- resistente-

NONCHE'

[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

-altra resistente contumace-

MOTIVAZIONE

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma

17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.

Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (ricorso notificato dall'██████████ ricorrente, comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente dalla resistente ██████████), sia i verbali di causa, le memorie istruttorie e le note conclusive.

Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa e dalle note conclusive, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).

Instauratosi il contraddittorio tra le parti, disposto il mutamento del rito, venivano assegnati i termini per le memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c..

All'udienza del 14.4.2025 veniva ammessa consulenza tecnica con l'ing. ██████████ per verificare quanto lamentato da parte ricorrente e, comunque, anche per la verifica della correttezza della fattura contestata.

Dopo il deposito della consulenza, con ordinanza emessa all'udienza del 15.12.2025, ritenuta la causa matura per la decisione e, quindi, rigettata ogni ulteriore richiesta istruttoria, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 4.5.2026 con termine alle parti per il deposito di note conclusive.

All'udienza odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti.

DECISIONE

Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento nei limiti di cui innanzi.

Preliminarmente sull'eccezione di difetto parziale di legittimazione passiva sollevata dalla resistente ██████████ rileva il giudice per giurisprudenza prevalente che, nelle controversie relative a consumi di gas : "*deve essere riconosciuta la legittimazione passiva sia delle società distributrici,*

in quanto responsabili del corretto funzionamento degli strumenti di rilevazione dei consumi e della loro corretta lettura, sia della venditrice in quanto titolare del diritto di richiedere alle società distributrici la sospensione delle erogazioni del gas in caso di morosità". (Vedi Tribunale Civile Cassino sentenza n. 1005 del 8.7.2024).

Ed ancora : *"Nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione della congruità dei consumi portati dalle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante (società che fornisce il bene all'utente) e non al distributore (società che fornisce il bene per la fornitura agli utenti) la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. Conseguo che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e la bolletta risulta idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente poiché, in ipotesi contraria, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. (Vedi da ultimo Corte d'Appello di Bari sentenza n.648 del 6.5.2025; Tribunale Vibo Valentia sez. I, 29/04/2021, n.321; Tribunale Grosseto, 10/09/2018, n.796).*

Pertanto, sussiste una responsabilità solidale tra distributore e venditore nelle controversie relative ai consumi di gas.

Inoltre la consulenza tecnica d'ufficio espletata a firma dell'ing. ██████████, pienamente condivisa dal giudicante in quanto scevra da vizi formali e procedurali, che si appalesa completa e soddisfacente in riferimento ai quesiti formulati in sede di conferimento dell'incarico, rispondente alle indicazioni fornite da questo giudice nei quesiti posti, ha così concluso:"..... *nella fattura di conguaglio n. ██████████ sia richiesto il pagamento di un surplus di consumo, pari a mc 12.289,00, corrispondente alla sommatoria dei consumi già fatturati in altre precedenti bollette e regolarmente pagati".* Il consulente d'ufficio ha dimostrato attraverso rigorosi e precisi calcoli matematici che il consumo effettivo da fatturare ammontava a mc 43.679,00 e non a mc 55.148,00 indicati nella fattura contestata, determinando un indebito di € 15.434,61.

Dalle conclusioni della consulenza emerge inequivocabilmente che vi sia stato un indebito oggettivo ex art.2033 c.c. in quanto l'█████████ ricorrente ha pagato, rateizzandolo, l'importo indebitamente richiesto con la fattura contestata e che riportava la somma di €15.434,61 in più rispetto al dovuto, importo richiesto da ██████████ nonostante i consumi erano stati già in precedenza conteggiati, fatturati e pagati.

In definitiva, alla luce di tali considerazioni, il ricorso dell' [REDACTED] [REDACTED] deve essere accolto con condanna delle resistenti in solido alla restituzione della somma di €.15.434,61 indebitamente percepita dalle stesse, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, unitamente a quelle della consulenza tecnica d'ufficio ed a quelle del consulente tecnico di parte ricorrente ing. [REDACTED] [REDACTED] per €. [REDACTED], in quanto spese processuali in senso stretto (vedi Tribunale di Napoli sentenza n.3767 del 2025; Corte d'Appello di Genova sez.II n.924 del 26.7.2023)

Ogni altra questione paventata dalle parti rimane assorbita da quanto deciso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sul ricorso proposto dall' [REDACTED] [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché della contumace società [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide:

1. Accoglie il ricorso dell' [REDACTED] [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e dichiara che le resistenti [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e la contumace [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sono debtrici in solido per indebito oggettivo della somma di €.15.434,61 oltre agli interessi dal di della domanda al soddisfo.
2. Per l'effetto, condanna [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e la contumace [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido in favore dell' [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, della somma di €.15.434,61 oltre agli interessi dal di della domanda al soddisfo.
3. Condanna, infine, [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e la contumace [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore costituito avv. Emanuele Giuseppe Leo, distrattario, e che si liquidano in €. [REDACTED] oltre €. [REDACTED] per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
4. Le spese della c.t.u. sono poste definitivamente a carico delle resistenti in solido unitamente alle spese del consulente tecnico di parte ricorrente ing. [REDACTED] [REDACTED] per €. [REDACTED], in quanto spese processuali in senso stretto.

Lecce, 4.5.2026 ore 16.15

Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez